



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo : 557/PAS/U/007243/10100.A(1)3  
Data: 29/04/2016 Classifica: 10100.A(1)3



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante *Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"*. – Licenze di porto d'armi agli appartenenti alle Forze di Polizia.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA <i>Servizio Affari di Prefettura</i>	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	SEDE
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	ROMA
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	ROMA
ALL'ISPettorato GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	ROMA
AL D.I.S.	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA

Si fa seguito alla circolare n. 557/PAS/U008454/10100.A(1)3, del 30 aprile 2013, ad oggetto: "Licenze di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia."

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine all'emanazione del Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante *Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"*, pubblicato nella G.U. n. 93 del 21 aprile 2016.

Il richiamato decreto ha introdotto, al precedente decreto del 1998, l'articolo 4-bis che, per pronto riferimento, si riporta testualmente:

*4-bis. 1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.*

Pertanto, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la circolare richiamata in premessa, si rappresenta che, ai fini del rilascio/rinnovo di qualsivoglia licenza di porto d'armi a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia, in luogo della prevista certificazione sanitaria sarà acquisita l'attestazione di servizio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del richiedente alle condizioni e nei termini di cui al suindicato art. 4-bis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini